

RISOLUZIONE N. 58/E



Divisione Servizi



Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 3 dicembre 2024

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle somme dovute dai concessionari del settore dei giochi relative ai saldi per i concorsi pronostici sportivi, per l’ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici, nonché per l’ippica d’agenzia

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, di pertinenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con nota prot. n. 484090 del 23 luglio 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

- Direzione Giochi ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle somme dovute dai concessionari del settore dei giochi relative ai saldi per i concorsi pronostici sportivi, per l’ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici, nonché per l’ippica d’agenzia.

Tanto premesso, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “**5506**” denominato “**Saldo concorsi pronostici sportivi**”;
- “**5507**” denominato “**Sanzione per tardivo versamento del Saldo concorsi pronostici sportivi**”;
- “**5508**” denominato “**Interessi per tardivo versamento del Saldo concorsi pronostici sportivi**”;
- “**5509**” denominato “**Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici**”;

- “**5510**” denominato “**Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici**”;
- “**5511**” denominato “**Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici**”;
- “**5512**” denominato “**Saldo ippica d’agenzia**”;
- “**5513**” denominato “**Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica d’agenzia**”;
- “**5514**” denominato “**Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica d’agenzia**”.

In sede di compilazione del modello “*F24 Accise*”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “*Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione*” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, indicando:

- nel campo “*ente*”, la lettera “*M*”;
- nel campo “*provincia*”, nessun valore;
- nel campo “*codice identificativo*”, il codice concessione (Tipo controllo 3 – ad esempio 123456);
- nel campo “*rateazione*”, nessun valore;
- nel campo “*mese*”, il mese di riferimento per il quale si effettua il pagamento, nel formato “*MM*”;
- nel campo “*anno di riferimento*”, l’anno di riferimento per il quale si effettua il pagamento, nel formato “*AAAA*”;
- nel campo “*codice atto*”, nessun valore;
- nel campo “*codice ufficio*”, nessun valore.

I suddetti codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 3 febbraio 2025.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente